

# TARI

## Esenzione dal pagamento della TARI

Il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), all'art. 17, prevede la possibilità di richiedere l'esenzione a favore di particolari categorie di cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- il richiedente deve occupare/condurre l'abitazione per la quale chiede l'esenzione a titolo di abitazione principale;
- il richiedente deve essere intestatario della TARI riferita all'abitazione/utenza per la quale chiede l'esenzione; se l'utenza non è stata ancora dichiarata, deve presentare ad AMA S.p.A. la dichiarazione di iscrizione alla TARI, secondo le modalità indicate nelle Informazioni di servizio;
- il richiedente deve essere in possesso di un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario (determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013) non superiore a € 6.500,00;
- il richiedente non deve avere debiti concernenti la Tassa sui rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'esenzione.

## SI EVIDENZIA CHE A PARTIRE DALL'ANNO 2021:

**A. La domanda di esenzione dal pagamento della TARI deve essere inoltrata, entro il 31 marzo dell'anno in cui spetta l'agevolazione, attraverso i seguenti canali:**

- personalmente dall'interessato, previa identificazione ai servizi on line di Roma Capitale;
- attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.).

Gli utenti persone fisiche abilitati al portale e gli intermediari giuridici per conto dei loro assistiti fisici, trovano l'apposita funzionalità accedendo alla sezione "Servizi Tributarî", disponibile fra l'elenco dei Servizi on-line.

[https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87037&stem=servizi\\_tributari\\_](https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87037&stem=servizi_tributari_)

**B. L'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni sopra riportate. Pertanto:**

- **nel caso in cui, entro il 31 marzo 2021 sia stata già presentata la domanda di esenzione e i requisiti prescritti sussistono anche nell'anno 2022, il richiedente non deve presentare alcuna domanda ma, alla data del 31 marzo 2022, deve essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.**

**ATTENZIONE: l'attestazione ISEE non deve essere inoltrata a Roma Capitale, né ad AMA S.p.A., in quanto, i dati dell'ISEE sono conoscibili dall'Amministrazione mediante la consultazione della banca dati INPS.**

L'Amministrazione provvede annualmente al controllo e alla verifica dell'ISEE posseduto; l'eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di un avviso di accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi, secondo le disposizioni vigenti in materia di riscossione coattiva, oltre alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

- se, invece, si tratta di prima richiesta di esenzione, occorre presentare la domanda nei termini (quindi per il 2022, entro il 31 marzo 2022) e con le modalità indicate al punto A.

Si ricorda che, nel caso in cui le condizioni richieste per beneficiare dell'esenzione vengano meno, è necessario presentare la dichiarazione TARI (art. 19 del Regolamento).